



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO -
BICOCCA PER L'ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI
ASSISTENZIALI E DI DIREZIONE DELLA SC MEDICINA
NUCLEARE

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. FABIO PEZZOLI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F.

DOTT.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che:

- con deliberazione n. 728 del 11 maggio 2022, all'esito della specifica procedura concorsuale indetta da questa ASST, è stato conferito l'incarico quinquennale di direzione dell'UOC Medicina nucleare (ora SC Medicina nucleare) alla prof.ssa Paola Anna Erba, professore di II fascia presso il Dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pisa;
- con decreto rettoriale n. 1242/2022, prot. n. 93193 del 18 luglio 2022, il suddetto Ateneo ha concesso alla prof.ssa Erba un periodo di aspettativa senza assegni, ai sensi dell'art. 7 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per poter assumere il suddetto incarico quinquennale con decorrenza dal 1 settembre 2022;
- a seguito di uno scambio contestuale di docenti tra l'Università degli studi di Pisa e l'Università degli studi di Milano Bicocca, la prof.ssa Paola Anna Erba prenderà servizio presso quest'ultimo Ateneo quale professore associato per il SSD Med/36 Diagnostica per immagini e radioterapia dal 1 dicembre 2022;

Richiamata la nota dell'Università degli studi di Milano – Bicocca trasmessa con e-mail del 23 novembre 2022, prot. ASST n. 72743, con la quale l'Ateneo propone a questa ASST l'attribuzione delle funzioni assistenziali e di direzione della SC Medicina nucleare alla prof.ssa Paola Anna Erba, a decorrere dal 1 dicembre 2022;

Tenuto conto dell'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca dei docenti di materie cliniche, ai sensi della l. n. 240/2010, nonché dei rapporti di collaborazione attivi da anni tra questa azienda e l'Università degli studi di Milano – Bicocca che si sono concretizzati, tra l'altro, con la stipula della convenzione per l'istituzione di un secondo polo universitario integrativo del polo principale - ASST di Monza – per le esigenze del corso di laurea internazionale in medicine and surgery con effetto dall'a.a. 2017/2018;

Considerato che con l'istituzione di detto polo, questa azienda ha avuto e ha ancora oggi – tra l'altro - la possibilità di annoverare tra i propri medici professori universitari, che integrano la tradizionale attività assistenziale, garantita nel pieno rispetto delle disposizioni contrattuali che disciplinano il loro rapporto con l'azienda, con l'attività didattica “sul campo” e che dedicano inoltre ampio spazio a una intensa attività di studio e di ricerca, che non può essere ignorata in una realtà ospedaliera di alta specializzazione, quale è l'ASST Papa Giovanni XXIII, dotata di tutte le discipline mediche e chirurgiche;

Richiamata la nota di Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare – del 20 luglio 2022, prot. n. G1.2022.0030409, in merito alla stipula di convenzioni per l'affidamento di funzioni assistenziali a personale universitario, nonché di quanto previsto dagli art. 9 e 10 del “Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università lombarde sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 29 della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i.”, allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. XI/7015 del 26 settembre 2022;

Evidenziato che con lettera del 24 novembre 2022, prot. n. 72968, questa ASST ha chiesto a Regione Lombardia, - Direzione Generale Welfare - l'autorizzazione alla stipula della convenzione con l'Università degli studi di Milano - Bicocca per l'affidamento temporaneo delle funzioni assistenziali e di direzione della SC Medicina nucleare alla prof. Paola Anna Erba a decorrere dal 1 dicembre 2022 e fino alla scadenza dell'incarico quinquennale in corso;

Preso atto della comunicazione prot. n. G1.2022.0050498 del 29 novembre 2022 con la quale la suddetta Direzione Generale Welfare ha autorizzato la stipula della citata convenzione per l'affidamento temporaneo delle funzioni assistenziali e di direzione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b) e dell'art. 10, comma 3, del sopra richiamato protocollo d'intesa allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. XI/7015 del 26 settembre 2022;

Ritenuto di poter, quindi, formalizzare con il citato Ateneo gli accordi nel frattempo intervenuti con il citato Ateneo, procedendo alla sottoscrizione dello schema di convenzione che disciplina il conferimento temporaneo delle funzioni assistenziali e di direzione della SC Medicina nucleare alla prof.ssa Paola Anna Erba;

Dato atto che lo schema di convenzione concordato con l'Università degli studi di Milano – Bicocca è conforme alla normativa che disciplina la materia e, in particolare, a quanto previsto:

- dalla l.r.30 dicembre 2009 n. 33 a oggetto “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” e, in particolare, dal titolo III “Disciplina dei rapporti tra la regione e le università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca”;
- dal già citato “Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università lombarde sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 29 della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i.”, allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. XI/7015 del 26 settembre 2022;

Richiamato, in particolare, l'art. 5 dell'accordo condiviso, che esplicita le responsabilità in capo alla prof.ssa Paola Anna Erba e le modalità di verifica dell'attività assistenziale e di direzione, a garanzia del regolare svolgimento delle attività istituzionali proprie di un'azienda sanitaria;

Appurato che:

- i costi derivanti dalla stipula della convenzione relativi al trattamento economico aggiuntivo sono coperti dal finanziamento regionale e sono imputati allo specifico conto di bilancio "Indennità personale universitario";
- a fronte della rilevazione dei costi sopra evidenziati viene contestualmente iscritta a bilancio una riduzione del costo del personale connesso alla cessazione del rapporto di lavoro della prof.ssa Paola Anna Erba;

Acquisito il parere della SC Gestione e sviluppo delle risorse umane ed evidenziato di aver concordato con lo stesso Ateneo quale data di decorrenza della citata convenzione il 1° dicembre p.v.;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario f.f.

DELIBERA

1. di sottoscrivere con l'Università degli studi di Milano - Bicocca la convenzione per l'attribuzione temporanea delle funzioni assistenziali e di direzione della SC Medicina nucleare alla prof.ssa Paola Anna Erba a decorrere dal 1 dicembre p.v., nel testo allegato al presente provvedimento (allegato A);
2. di imputare la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento ai competenti conti dei bilanci di competenza, come da attestazione allegata.

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Maria Beatrice Stasi

	CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA E	
	L'ASST PAPA GIOVANNI XXIII PER L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI	
	ASSISTENZIALI E DI DIREZIONE TEMPORANEA DELLA SC MEDICINA	
	NUCLEARE	
	TRA	
	l'Università degli studi di Milano - Bicocca , con sede legale in Milano, Piazza	
	dell'Ateneo Nuovo 1, CAP 20126, C.F. e P.IVA 12621570154, rappresentata dalla	
	Rettrice, prof.ssa Giovanna Iannantuoni (di seguito indicata come “Università”)	
	E	
	l'ASST Papa Giovanni XXIII , con sede legale in Bergamo, Piazza OMS 1, CAP	
	24127, C.F. e P.IVA 04114370168, rappresentata dal Direttore generale, dr.ssa	
	Maria Beatrice Stasi (di seguito indicata come “ASST”)	
	di seguito congiuntamente indicate come “Parti”	
	PREMESSO CHE:	
	- con deliberazione n. 728 dell'11 maggio 2022, all'esito della relativa procedura	
	concorsuale, l'ASST conferiva l'incarico quinquennale di direttore dell'UOC	
	Medicina nucleare alla prof.ssa Paola Anna Erba, in servizio in qualità di	
	professore associato di II fascia nel Settore concorsuale 06/I1 – Diagnostica per	
	immagini, radioterapia e neuroradiologia (SSD MED/36 – Diagnostica per	
	immagini e radioterapia) presso il Dipartimento di ricerca traslazionale e delle	
	nuove tecnologie in medicina e chirurgia dell'Università di Pisa, definendone la	
	decorrenza nel contratto individuale di lavoro e sottoponendola al periodo di	
	prova di sei mesi;	
	- la prof.ssa Paola Anna Erba assumeva l'incarico quinquennale di direttore	
	dell'UOC Medicina nucleare con decorrenza 1 settembre 2022;	
	 pag. 1 di 11	

	- con determina del dirigente dell'Area del personale dell'Università, ai sensi del	
	Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (artt. 54 e segg.),	
	è stata autorizzata la sottoscrizione della presente convenzione;	
	Tanto premesso,	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 Premesse	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente	
	convenzione.	
	Art. 2 Attribuzione temporanea delle funzioni assistenziali e di direzione	
	Le Parti convengono che alla prof.ssa Paola Anna Erba, professore associato per il	
	SSD MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia, afferente al Dipartimento di	
	medicina e chirurgia, siano conferite le funzioni assistenziali in qualità di dirigente	
	medico, con l'incarico temporaneo di direzione della SC Medicina nucleare	
	dell'ASST. Il periodo di prova relativo all'incarico temporaneo di direzione di	
	struttura, se applicabile, terrà conto del periodo già espletato dalla prof.ssa Paola	
	Anna Erba presso l'ASST, in ragione della presa di servizio della stessa in quanto	
	vincitrice del concorso di cui al primo punto delle premesse.	
	Art. 3 Diritti e doveri	
	I diritti e i doveri che, per la parte assistenziale, la prof.ssa Paola Anna Erba	
	assume sono quelli previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni del CCNL	
	area della sanità di pari qualifica, fatta salva la normativa riguardante lo stato	
	giuridico del personale universitario.	
	Per ciò che attiene gli aspetti organizzativi interni e il rispetto degli obblighi in	
	materia igienico-sanitaria, nello svolgimento delle funzioni assistenziali la prof.ssa	
	Paola Anna Erba è tenuta a operare in conformità alle direttive impartite dalla SC	
	 pag. 3 di 11	

	Direzione medica dell'ASST, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e ad attenersi alla regolamentazione interna anche per quanto concerne la collaborazione con le altre strutture organizzative complesse e semplici e con ogni altra articolazione organizzativa dell'ASST stessa.	
	Art. 4 Impegno orario per la funzione assistenziale	
	La prof.ssa Paola Anna Erba, in coerenza con il proprio stato giuridico, esercita funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e di ricerca.	
	L'impegno orario della prof.ssa Paola Anna Erba, omnicomprensivo delle funzioni assistenziali, di insegnamento e di ricerca, è pari a quello del corrispondente personale dipendente dell'ASST: la presenza all'interno delle strutture aziendali viene rilevata attraverso sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze e deve essere pari ad almeno il 60% dell'orario complessivo previsto per il personale medico (38 ore settimanali).	
	Tale rilevazione ha lo scopo di certificare l'effettiva presenza fisica del prof.ssa Paola Anna Erba all'interno dell'ASST e l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla convenzione.	
	L'attività prestata ai fini universitari o comunque per fini istituzionali fuori dalle strutture dell'ASST, pertanto non documentabile attraverso le timbrature, sarà oggetto di autocertificazione da esibire a richiesta delle Parti.	
	Per ciò che concerne gli istituti giuridici che attengono alla presenza all'interno dell'ASST, la prof.ssa Paola Anna Erba fa riferimento alla SC Gestione e sviluppo delle risorse umane dell'ASST.	
	Art. 5 Responsabilità e verifica dell'attività assistenziale e di temporanea direzione	
	Alla prof.ssa Paola Anna Erba, temporaneamente direttore della SC Medicina	
	pag. 4 di 11	

	nucleare dell'ASST, sono assegnati obiettivi di mandato; nel caso di mancato	
	conseguimento degli obiettivi di mandato al termine dello stesso, il Direttore	
	generale informa il Rettore sulle determinazioni che intende adottare.	
	La prof.ssa Paola Anna Erba, in relazione all'attività assistenziale svolta e alle	
	specifiche funzioni di temporanea direzione a essa attribuite, è responsabile dei	
	risultati assistenziali conseguiti.	
	L'attività assistenziale e gestionale della prof.ssa Paola Anna Erba è sottoposta a	
	verifiche periodiche con la stessa metodologia prevista per il personale dipendente	
	dell'ASST con analogo incarico, in applicazione e nel rispetto dei principi espressi	
	dalla normativa e dal CCLN applicabile.	
	Nello svolgimento delle funzioni assistenziali e gestionali di direzione temporanea	
	della SC Medicina nucleare la prof.ssa Paola Anna Erba è responsabile del	
	raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente alla stessa SC in sede di	
	contrattazione di budget, compatibili con le finalità istituzionali dell'Università.	
	L'ASST si impegna a comunicare all'Università l'esito della valutazione annuale	
	adottando conseguenti provvedimenti in merito al trattamento economico nel caso	
	di valutazione positiva.	
	Art. 6 Trattamento economico	
	Ai sensi del d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 e dell'art. 31 della l.r. 30 dicembre	
	2009 n. 33, alla prof.ssa Paola Anna Erba vengono erogati, in aggiunta alle	
	retribuzioni corrisposte dall'Università:	
	a. un trattamento economico aggiuntivo coerente con l'incarico temporaneamente	
	conferito e con le connesse responsabilità, per quanto necessario a rendere il	
	trattamento economico complessivo allineato a quello dei dirigenti del servizio	
	sanitario nazionale di pari incarico, nell'ambito degli strumenti consentiti dalle	
	 pag. 5 di 11 	

quello da responsabilità civile verso terzi non derivanti da esercizio delle funzioni

assistenziali, mediante idonee coperture assicurative *ex lege* o private.

Art. 10 Libera professione

La prof.ssa Paola Anna Erba, con orario di lavoro a tempo pieno ed esclusivo,
avendo optato per l'esercizio di attività professionale intramuraria ai sensi della
normativa vigente, può svolgere detta attività nei limiti delle norme di legge e
contrattuali e nell'ambito degli istituti attivati dall'ASST sulla base del regolamento
aziendale vigente.

Art. 11 Prevenzione e sicurezza

L'ASST, individuata ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 quale datore di lavoro, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 dello stesso decreto dalla stessa effettuata, assicura alla prof.ssa Paola Anna Erba, esclusivamente per le attività svolte nei locali e negli spazi dell'ASST medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

L'ASST, a tutela della salute della prof.ssa Paola Anna Erba realizza inoltre la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legislazione vigente.

La prof.ssa Paola Anna Erba è tenuta all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati dall'ASST.

Art. 12 Radioprotezione

Ai sensi e per l'effetto del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101 l'Università, in qualità di datore di lavoro, avvalendosi del supporto dell'esperto di radioprotezione e del medico autorizzato:

- assicura la tutela della salute della prof.ssa Erba dai rischi da radiazioni

	gli eventuali rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'attività complessiva.	
	L'Università e l'ASST in cooperazione e ognuno per gli aspetti di propria competenza, sono tenute a:	
	- assicurare il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 e dei limiti di dose di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 101/2020;	
	- definire il vincolo di dose da adottare in relazione alle attività dovrà svolgere la prof.ssa Erba.	
	L'ASST-presso la quale svolge l'attività la prof.ssa Erba:	
	- si accerta, anche tramite il libretto personale di radioprotezione di cui all'art. 112, comma 1, lett. i), che la prof.ssa Erba, prima di effettuare la prestazione nella zona classificata, sia stata riconosciuta idonea da un medico autorizzato al tipo di rischio connesso con la prestazione stessa;	
	- verifica che la prof.ssa Erba abbia ricevuto o comunque riceva, oltre all'informazione e alla formazione di cui all'art. 112, comma 1, lett. e), una formazione specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della zona classificata ove la prestazione va effettuata e si assicura che tali previsioni siano realizzate;	
	- fornisce specifiche informazioni e garantisce una formazione in relazione alle attività da svolgere nella zona classificata ove la prestazione va effettuata e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività nonché istruzioni di lavoro adeguate all'entità del rischio radiologico;	
	- si assicura che la prof.ssa Erba sia dotata e utilizzi i dispositivi di protezione individuale, ove necessari;	
	- fornisce alla prof.ssa Erba i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale	
	pag. 9 di 11	

	adeguati al tipo di prestazione, al loro utilizzo e garantisce la sorveglianza	
	ambientale eventualmente necessaria;	
	- cura il rispetto, per quanto di propria competenza, dei principi di radioprotezione	
	e dei limiti di dose di cui all'art. 146;	
	- adotta le misure necessarie affinché, a cura dell'esperto di radioprotezione, le	
	valutazioni di dose vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione	
	qualora la prof.ssa Erba sia classificata lavoratore di categoria A e trasmesse	
	all'Università qualora la prof.ssa Erba sia classificata lavoratore di categoria B;	
	- verifica, avvalendosi dell'esperto di radioprotezione, che la classificazione di	
	radioprotezione della prof.ssa Erba sia appropriata in relazione alle dosi che la	
	stessa può ricevere.	
	Art. 13 Trattamento dati personali	
	Le Parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni	
	derivanti dalla presente convenzione unicamente per le finalità connesse	
	all'esecuzione della convenzione medesima.	
	Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del	
	Regolamento 679/2016/UE, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come novellato dal	
	d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e dei provvedimenti dell'Autorità garante italiana per	
	la protezione dei dati personali.	
	I rapporti in tema di <i>data protection</i> intercorrenti tra le Parti e le modalità operative	
	di gestione dei diversi trattamenti non sono individuate, ma ciascuno agisce come	
	"Titolare autonomo" per gli adempimenti di propria competenza.	
	Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da	
	soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti,	
	debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, con mezzi dotati di	
	pag. 10 di 11	

misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Art. 14 Imposta di bollo

La presente convenzione, redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82) ed è soggetta a imposta di bollo, assolta in modo virtuale (art. 15 del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e art. 6 DM 17 giugno 2014) ed a carico dell’Università.

Art. 15 Efficacia e durata

La presente convenzione entra in vigore l’1 dicembre 2022 e scadrà il 31 agosto 2027.

Per tutto quanto non previsto dalla stessa, le Parti fanno riferimento alla vigente normativa di legge, nonché al Protocollo di intesa stipulato tra Regione Lombardia e Università.

Letto, approvato, sottoscritto

per **Università degli Studi di Milano - Bicocca**

LA RETTRICE

prof.ssa Giovanna Iannantuoni

per **ASST Papa Giovanni XXIII**

Il DIRETTORE GENERALE

dr.ssa Maria Beatrice Stasi

Documento informatico ai sensi dell’art. 15 della l. 7 agosto 1990 n. 241 come modificata dal d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con l. 17 dicembre 2012 n. 221, e dal d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del medesimo d.lgs. n. 82/2005.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1693/2022)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA PER L'ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI E DI DIREZIONE DELLA SC MEDICINA NUCLEARE

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☒ prevede
☐ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☐ prevede
☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 30/11/2022

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
259/2022	1	X		€ 7.970,00
259/2023	1	X		€ 95.643,00
259/2024	1	X		€ 95.643,00
259/2025	1	X		€ 95.643,00
259/2026	1	X		€ 95.643,00
259/2027	1	X		€ 87.672,00

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- ☐ beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
☐ personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
☐ consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
☒ servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
☐ cespiti (*indicare centro di costo*)
☐ altro (*indicare centro di costo*)
☐ vedi allegato

Centro di costo 1: AG 951 Importo 1: € 478.214,00

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 30/11/2022

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
704725520	Indennita' pers universitario area sanitaria	259/2022	1	€ 7.970,00
704725520	Indennita' pers universitario area sanitaria	259/2023	1	€ 95.643,00
704725520	Indennita' pers universitario area sanitaria	259/2024	1	€ 95.643,00
704725520	Indennita' pers universitario area sanitaria	259/2025	1	€ 95.643,00
704725520	Indennita' pers universitario area sanitaria	259/2026	1	€ 95.643,00
704725520	Indennita' pers universitario area sanitaria	259/2027	1	€ 86.672,00

Bergamo, 30/11/2022

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1693/2022

ad oggetto:

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA PER
L'ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI E DI DIREZIONE DELLA
SC MEDICINA NUCLEARE

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :	Fumagalli Monica Anna
Ha espresso il seguente parere:	
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SANITARIO :	Pezzoli Fabio
Ha espresso il seguente parere:	
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione:	Cesa Simonetta
Ha espresso il seguente parere:	
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> ASTENUTO	
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
